

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 art. 1. Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili. Istruzioni operative.

1. AMBITO NORMATIVO.

L'articolo 1 della legge regionale del 25 giugno 2008, n. 17 istituisce un programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili attraverso la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste).

Considerato che lo smaltimento dei reflui zootecnici tal quali può essere causa di fenomeni di inquinamento a carico delle acque sotterranee, superficiali e dell'aria, è necessario che l'utilizzo di liquame e letame sia realizzato in modi agronomicamente corretti, al fine di valorizzarne le caratteristiche fertilizzanti ed ammendanti. Il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, stabilendo tra l'altro che, a far data dal 1 gennaio 2008, non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1991 n. 46-12028 e s.m.i., recante: "Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.". Con D.G.R. n. 64-10874 del 23/02/2009 sono state approvate le "Condizioni e modalità per l'utilizzazione agronomica dei materiali derivanti dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola" quali disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i..

Alcune tecniche di trattamento del refluo non solo possono apportare vantaggi gestionali prima della distribuzione in campo (quali ad esempio la stabilizzazione delle frazioni azotate, il frazionamento di materiali palabili che risultano più facilmente delocalizzabili al di fuori dell'azienda, ecc.) ma al contempo permettono di sfruttarne le potenzialità energetiche. La deliberazione della Giunta Regionale n. 22-8733 del 05/05/08, così come integrata con la D.G.R. n. 63-10873 del 23/02/09, fissa i "Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili", individua le tipologie di impianti per il trattamento dei reflui zootecnici ai fini energetici e ne definisce i criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento.

2. BENEFICIARI.

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 del D.Lgs. 99/2004, purché:

- iscritte al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale,
- in possesso di partita IVA per il settore agricolo,
- che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti, i soggetti richiedenti dovranno dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà";
- b) rispettare i requisiti comunitari e nazionali minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

- c) rispettare le norme sulle “quote latte”. In caso di forme associative, il vincolo è in capo a tutti i soci;
- d) rispettare le norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disposte dal regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. In caso di forme associative, il vincolo è in capo a tutti i soci;
- e) aver provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie comminate da Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- f) aver provveduto alla restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
- g) non risultare condannati (con condanna passata in giudicato) per reati di frodi o sofisticazioni di prodotti agroalimentari;
- h) essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, l'acquisizione del DURC inizia dal 1 gennaio 2009.

Dimostrazione di alcuni requisiti di ammissibilità.

Non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02. Sono considerate imprese in difficoltà le imprese che non sono in grado, con le loro risorse ed in mancanza di un intervento esterno dei poteri pubblici, di contenere le perdite che potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. Inoltre, è considerata in difficoltà qualunque forma di impresa qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali si intendono soddisfatti quando vi è il rispetto, da parte delle imprese beneficiarie, delle normative obbligatorie vigenti al momento della presentazione della domanda, fatte salve le eventuali deroghe concesse.

Rispettare delle norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. I vincoli all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue si intendono soddisfatti quando le imprese beneficiarie risultano in regola nei confronti delle normative obbligatorie vigenti al momento della presentazione della domanda, fatte salve le eventuali deroghe concesse. L'impresa richiedente deve inoltre aver avviato le procedure informatiche eventualmente previste dal regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. (Comunicazione di utilizzo agronomico) ed in particolare rispettare le “Condizioni e modalità per l'utilizzazione agronomica dei materiali derivanti dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola” di cui alla D.G.R. n. 64-10874 del 23/02/2009, quali disposizioni attuative del regolamento sopra citato.

4. AGEVOLAZIONI PREVISTE.

Il contributo massimo concesso in conto capitale non potrà superare il 6% dell'importo garantito. L'importo garantito, ai fini del calcolo del contributo, non potrà essere superiore al 80% della spesa ammissibile a contributo.

Le spese relative alla parte dell'impianto destinata alla produzione di energia non sono ammissibili a finanziamento.

Per gli stessi investimenti possono essere richiesti e ottenuti altri contributi pubblici purché essi complessivamente non superino, in equivalente sovvenzione lorda, il limite del 40% del costo degli investimenti stessi.

5. INIZIATIVE FINANZIABILI.

Fatte salve le esclusioni contenute al punto 6 delle presenti istruzioni, sono finanziabili l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di trattamento dei reflui zootecnici. Detti impianti possono essere inseriti in impianti destinati alla produzione di energia limitatamente ai casi sotto elencati previsti dalla D.G.R. n. 22-8733 del 05/05/2008 e s.m.i.:

A. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione esclusiva di energia termica caratterizzati da:

- potenza termica nominale maggiore di 35 kW e inferiore a 10 MW asserviti a reti di distribuzione calore e/o a processi produttivi;
- approvvigionamento da realizzarsi con biomassa da scarti agricoli e/o zootecnici prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall'impianto di utilizzo;
- rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell'Allegato 2 alla DCR 11 gennaio 2007 n. 98-1247.

B. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione di energia elettrica così caratterizzati:

- potenza elettrica nominale non superiore a 5 MWe;
- sfruttamento dell'energia termica cogenerabile finalizzato alla climatizzazione degli ambienti (anche mediante reti locali di teleriscaldamento) e/o al soddisfacimento di esigenze produttive locali. L'impianto deve comunque garantire un rendimento totale medio annuo (riferito alla somma dell'energia elettrica e termica utile prodotta in relazione all'effettivo esercizio dell'impianto) non inferiore a 0,75;
- approvvigionamento da realizzarsi con biomassa da scarti agricoli e/o zootecnici prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall'impianto di utilizzo;
- per i sistemi di cogenerazione la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell'Allegato 1 alla DCR 11 gennaio 2007 n. 98-1247; negli altri casi, indipendentemente dalla effettiva potenza termica nominale degli impianti, rispetto dei limiti di emissione in atmosfera stabiliti al punto 1.1 del paragrafo I della Parte III dell'Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 per impianti con potenza termica nominale maggiore di 20 MW.

C. Impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica caratterizzati da:

- approvvigionamento degli effluenti zootecnici e degli scarti vegetali di origine agricola o provenienti dal settore agro-alimentare da realizzarsi esclusivamente entro un raggio massimo di 50 km dall'impianto di utilizzo;
- sia nella fase di progettazione sia in quella di gestione la quantità di scarti vegetali addizionata agli effluenti zootecnici non deve superare il 50% in peso della quantità totale annua di materiale fermentabile alimentato all'impianto; a parziale sostituzione degli scarti vegetali è consentito l'utilizzo di prodotti agricoli dedicati per un quantitativo massimo pari al 30% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto; tra i prodotti agricoli dedicati, il mais, sotto qualsiasi forma, non potrà comunque superare il 20% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto.

Le produzioni agricole dedicate utilizzate nella miscela devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere reperite entro un raggio massimo di 70 km dall'impianto di utilizzo;
- b) non richiedere, in ragione della relativa coltivazione, nuove concessioni di derivazione di acqua o la modifica di concessioni in essere.

Fermo restando che, in ogni condizione di esercizio, la quota di refluo zootecnico deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela di ingresso, le percentuali di biomassa dedicata e scarti derivati da attività agricola e dal settore agroalimentare sono calcolate come valore medio annuo, dimostrato attraverso la redazione e conservazione delle registrazioni dei materiali in ingresso al digestore anaerobico;

- massimizzazione dello sfruttamento dell'energia termica cogenerata tenendo conto sia delle utenze interne al ciclo produttivo sia di quelle esterne qualora esistenti;
- garanzia che i limiti alle emissioni in atmosfera non siano superiori a quelli indicati nell'Allegato 2, suballegato 1, Punto 2 del DM 5 febbraio 1998. Tale indicazione non è da intendersi di carattere procedurale ed è da considerarsi esclusivamente come requisito minimo relativamente alle emissioni in atmosfera e non come vincolo rispetto ad eventuali prescrizioni più restrittive espresse negli specifici provvedimenti autorizzativi;

- garanzia, sia in sede di progettazione che in fase di gestione, dell'effettiva e corretta collocazione del quantitativo complessivo di azoto in uscita dell'impianto e che tale quantitativo non superi l'azoto contenuto negli effluenti zootecnici in ingresso, evitando trasferimenti dello stesso in altre matrici ed in particolare in quella atmosferica fatta eccezione per il rilascio di azoto molecolare; tale obiettivo può essere raggiunto computando, in termini di riduzione, il quantitativo di azoto presente in eventuali prodotti o sottoprodotti dell'impianto aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da permetterne la commercializzazione o il trasporto, anche a notevole distanza, verso terreni agricoli richiedenti azoto sulla base di un corretto bilanciamento dei fabbisogni delle colture;

In tutti i casi, l'alimentazione dell'impianto deve essere prevalentemente costituita da effluenti zootecnici.

Tra le iniziative finanziabili possono essere compresi investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione, per i quali non siano già scaduti i termini per l'adeguamento.

Fanno parte degli investimenti finanziabili tutti gli impianti elettrici, idrici, termici ed i cablaggi informatici necessari ad assicurare una normale funzionalità agli impianti.

6. ESCLUSIONI.

Non sono ammissibili i seguenti investimenti:

- spese relative alla parte dell'impianto destinata alla produzione di energia
 - investimenti localizzati al di fuori del territorio della Regione Piemonte;
 - investimenti fatturati prima della emissione del nulla osta alla concessione del contributo,
 - acquisto di terreni;
 - acquisto di fabbricati;
 - sistemazione (sbancamento e livellamento) del terreno, salvo casi di entità limitata e di comprovata necessità;
 - opere non strettamente produttive (recinzioni, piazzali, ecc ...), salvo che siano complementari alla realizzazione di un investimento complessivo;
 - demolizioni e rimozioni;
 - lavori di ordinaria manutenzione e di abbellimento;
 - acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
 - acquisto di mobili e arredi;
 - acquisto di attrezzatura minuta, materiali di consumo e tutto ciò che non è soggetto ad ammortamento;
 - interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali.
- La spesa per IVA, imposte, o tasse non è mai ammissibile a finanziamento.

7. PROCEDURE.

A. Domanda.

La domanda, redatta sull'apposito modello e corredata di tutta la documentazione prevista al punto 11 delle presenti istruzioni, dovrà essere inoltrata ad un confidi, o pool di più confidi, che operi in agricoltura e che rispetti i requisiti previsti dall'art. 13 della L. n. 326/2003, ed all'Assessorato Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, fino all'esaurimento dei fondi disponibili, che verrà comunicato con apposito atto dirigenziale pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata e, come data di presentazione, fa fede il timbro postale di partenza della domanda inoltrata alla Regione Piemonte. Le domande presentate dopo la comunicazione di esaurimento dei fondi o prive, anche parzialmente, della documentazione prevista saranno archiviate dandone comunicazione agli interessati. La modulistica è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Agricoltura (<http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/biogas.htm>). Eventuali informazioni

possono essere richieste alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino (dott. Adriano Favot tel. 011/432.2846, e-mail adriano.favot@regione.piemonte.it; p.a. Flavio Gagliano tel. 011/4324.4371 e-mail flavio.gagliano@regione.piemonte.it).

La presentazione delle domande da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l'Amministrazione regionale. Le attività intraprese o gli acquisti eventualmente realizzati prima dell'emissione del nulla osta alla concessione del contributo non sono ammissibili a finanziamento. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, l'ufficio provvede, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento.

B. Istruttoria.

La Regione Piemonte mensilmente verifica la copertura finanziaria delle domande pervenute ed entro il 15° giorno del mese successivo provvede a comunicare, al richiedente ed al confidi, l'eventuale indisponibilità finanziaria per l'approvazione delle richieste interrompendo, con determinazione dirigenziale, la ricevibilità delle domande.

Qualora lo stanziamento residuo non sia sufficiente per finanziare tutte le domande pervenute nel mese considerato, si terrà conto delle priorità fissate dalla D.G.R. 22-8733 del 05/05/08, così come integrata dalla D.G.R. n. 63-10873 del 23/02/09, e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande redigendo apposita graduatoria.

Il confidi od il capofila, nel caso di più confidi che concorrano alla concessione della garanzia, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, effettua l'istruttoria tecnico-economica e ne comunica l'esito al competente settore della Regione Piemonte, unitamente, se positivo, alle seguenti informazioni:

- data di presentazione della domanda;
- denominazione del beneficiario;
- indirizzo della sede legale del beneficiario;
- partita IVA del beneficiario;
- spesa ammissibile a contributo. Le spese relative alla parte dell'impianto destinata alla produzione di energia non sono ammissibili a finanziamento.
- importo dell'operazione di credito o della spesa oggetto di locazione finanziaria (detto importo potrà essere superiore alla spesa ammissibile a contributo);
- importo garantito, riferito all'intero importo dell'operazione di credito o di locazione finanziaria. Il contributo sarà calcolato, in ogni caso, nel limite dell' 80% della spesa ammissibile a contributo,
- costo della garanzia;
- durata dell'operazione di credito o di locazione finanziaria;
- indicazione dell'istituto di credito o della società di leasing, se diversi da quelli indicati in domanda;
- eventuale elenco dei confidi facenti parte del pool, con indicazione delle quote di capitale garantito da ciascuno.

L'Amministrazione regionale, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra emette il nulla osta alla concessione del contributo in conto capitale, che saranno trasmessi ai beneficiari ed ai confidi. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Amministrazione regionale provvede a respingere l'istanza. La reiezione delle domande sarà comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R., secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7.

C. Avvenuta realizzazione degli investimenti ammessi a finanziamento.

Entro 24 mesi dalla data del nulla osta il beneficiario dovrà trasmettere una perizia asseverata eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo, redatta sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione regionale, attestante la realizzazione degli investimenti ammessi a finanziamento, la spesa sostenuta, l'ammontare dell'operazione di credito o di leasing garantita dal confidi con l'indicazione della banca o della società di leasing, l'entrata in produzione dell'impianto, l'ottenimento delle necessarie certificazioni e il rispetto dei vincoli posti in essere dalla D.G.R. 22-8733 del 05/05/08, così come integrata dalla D.G.R. n. 63-10873 del 23/02/09.

D. Liquidazione del contributo.

Con successivo provvedimento, la Regione Piemonte provvede ad emettere l'atto di liquidazione del contributo in conto capitale in favore del beneficiario.

Il contributo potrà essere erogato immediatamente a seguito della comunicazione di avvenuta concessione della garanzia, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria in favore della Regione Piemonte, nella forma di contratto autonomo, a garanzia dell'esecuzione degli investimenti ammessi a finanziamento, di importo equivalente all'entità del contributo stesso. La fideiussione sarà svincolata successivamente alla presentazione della perizia asseverata di cui al precedente punto.

8. RICORSI.

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R., secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, con obbligo per l'Amministrazione di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

9. AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Amministrazione provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R..

Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

10. VINCOLO DI DESTINAZIONE.

Le strutture e gli impianti fissi oggetto del contributo regionale non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienate, totalmente o parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data della perizia asseverata; i macchinari e le attrezzature per un periodo di cinque anni dal loro acquisto.

Nel caso di ricorso alla locazione finanziaria è necessario, qualora il contratto scada prima del termine del vincolo di destinazione, prevedere l'obbligo del riscatto finale del bene.

E' ammessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, l'alienazione anticipata di strutture, di impianti e di macchinari, purché determinata da cause di forza maggiore o da motivate ragioni di ordine tecnico-economico.

L'inosservanza dei termini sopraindicati, anche quando ciò avviene in conseguenza della cessazione dell'attività dell'impresa e, se trattasi di società, anche in caso di scioglimento anticipato, liquidazione o fallimento, comporta la revoca immediata delle agevolazioni concesse e il recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

11. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA.

A corredo della domanda di finanziamento, redatta sull'apposito modello, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. nel caso di beneficiari costituiti in forma societaria:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, qualora previsto, con gli estremi di omologazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, attestante che i documenti in oggetto sono già stati presentati all'Assessorato Agricoltura (specificando per quale intervento) e che non vi sono state modifiche successive;

- copia della delibera dell'organo competente, qualora prevista, con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda e di tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti;

- copia dell'ultimo bilancio di esercizio, recante gli estremi di deposito, completo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e verbale dell'assemblea che lo ha approvato;

2. nel caso di cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa;

3. per tutti i beneficiari qualora il contributo stimato superi l'importo di € 154.937,07, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che il beneficiario non risulta in stato fallimentare liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e contenente il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (nulla osta antimafia);

4. nel caso di imprenditori agricoli singoli, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della ditta, di conformità all'originale di tutti i documenti presentati in copia, unitamente alla fotocopia del documento di identità.

6. relazione tecnica, controfirmata dal legale rappresentante della ditta beneficiaria, a firma di un professionista abilitato o di un tecnico di un'associazione di categoria, riportante:

– una sintetica descrizione dell'organizzazione produttiva dell'impresa richiedente e, nel caso di beneficiari costituiti in forma societaria, delle imprese ad essa associate, riportante: l'indirizzo produttivo, le colture e relative superfici, la consistenza zootecnica, le tipologie ed i quantitativi annui di refluo zootecnico prodotto (valutati sulla base del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.), informazioni relative all'attuale gestione aziendale della fase di utilizzo agronomico del refluo, descrizione delle strutture e degli impianti aziendali attualmente utilizzati nella filiera del refluo;

– elenco dei fornitori/soci che apportano gli effluenti zootecnici, gli scarti di origine agricola o agro-alimentare ed i prodotti agricoli dedicati, riportante per ciascuno di essi: la tipologia di prodotto, il quantitativo (valore medio annuo espresso in peso), la distanza tra il luogo di approvvigionamento e la sede dell'impianto;

– l'elenco delle superfici disponibili per l'utilizzo agronomico del materiale in uscita, con indicazione del proprietario o del conduttore;

– dimostrazione del rispetto dei vincoli previsti dal regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle disposizioni attuative approvate con D.G.R. 64-10874 del 23/02/2009;

– gli obiettivi tecnici e agronomici che si intendono conseguire con la realizzazione dell'impianto, dettagliando in modo particolare: a) le strategie previste per l'approvvigionamento del materiale in ingresso e per l'utilizzo agronomico del materiale in uscita; b) il miglioramento gestionale e ambientale atteso con la realizzazione dell'impianto, rispetto all'attuale situazione aziendale;

– la descrizione tecnica delle caratteristiche dell'impianto, quantificando in particolare i flussi in ingresso e in uscita, la durata del ciclo, il rispetto dei limiti emissivi, la produzione energetica prevista;

– i costi di investimento relativi all'impianto di trattamento degli effluenti zootecnici, IVA esclusa, distinti per tipologia (strutture ed impianti fissi, impianti mobili e macchine, spese generali e tecniche). Sono esclusi i costi dell'impianto relativi alla produzione di energia;

– un'analisi di fattibilità tecnico-economica e di redditività dell'impianto nel suo complesso;

– il piano finanziario e la modalità di reperimento delle risorse a copertura delle spese preventivate;

– ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'illustrazione della validità tecnico-economica del programma di investimento.

L'Amministrazione ed il confidi si riservano di richiedere qualsiasi altra documentazione che sia ritenuta necessaria per svolgere l'istruttoria delle domande.

Per il presente bando, saranno predisposti dal Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale appositi modelli.